

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA
DELL'AUTOMOBILE CLUB PRATO
TRIENNIO 2020 -2022

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 30 ottobre 2019

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.
- 2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'Automobile Club Prato, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, e successive modificazioni.

Art. 2
(Durata, decorrenza e modifiche)

- 1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dalla data di approvazione e sino al 31 dicembre 2022. Esso può essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto su funzionamento, attività ed organizzazione dell'Ente.

Art. 3
(Obiettivi generali)

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Prato persegue le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio sui costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.

- 2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, l'Ente persegue il progressivo miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) Nel triennio 2020-2022, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve essere almeno in pareggio, ma preferibilmente attestarsi su valori positivi nel 2020, 2021 e nel 2022, che consentano di realizzare il principio costituzionale del pareggio di bilancio e recuperare eventuali disavanzi di gestione.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

- 1) Nel triennio 2020-2022, saranno operate riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore, per ciascuno degli esercizi interessati, alla percentuale del 10% rispetto ai costi sostenuti nelle stesse voci nell'anno 2010, con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.
- 2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

- 3) Sono inoltre esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 gli oneri incrementativi dei suddetti costi conseguenti ad aumenti tariffari imposti per legge e altri oneri di natura tributaria.

Art. 6
(Disposizioni specifiche per la riduzione
di particolari tipologie di spese di funzionamento)

- 1) Nell'ambito delle "spese per prestazioni di servizi", di cui alla voce B7) del conto economico, il totale delle spese relative a studi e consulenze, organizzazione eventi, nonché quelle per noleggio e impiego di autovetture, le spese per missioni o trasferte e quelle per la formazione del personale dipendente sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, in misura complessivamente non inferiore al 5% del totale dei costi sostenuti agli stessi titoli nell'anno 2010. Per l'organizzazione di manifestazioni sportive, la decurtazione rispetto all'esercizio 2010 è operata nella misura del 10%. Ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto delle prestazioni di servizi destinate alla vendita nonché della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente. I risparmi conseguiti concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.
- 2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2019.
- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, nella misura del 10% rispetto ai costi sostenuti allo stesso titolo nell'anno 2010.

Art. 7
(Spese per il personale)

- 1) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) sono ridotte nel triennio 2020-2022, per ciascun esercizio in misura non inferiore al 10% rispetto a quelle sostenute nella stessa voce nell'anno 2010. Detta riduzione, ove certificata a chiusura dell'esercizio dal Collegio dei Revisori dei Conti, realizza dal 2014, tenuto conto delle specificità dell'Ente, gli obiettivi di riduzione della spesa per il personale, in luogo delle modalità previste dall'art.9, comma 2-bis, del decreto legge 78/2010, osservate fino al 2013 e non più applicabili dal 2014.
- 2) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto, ad oggi scaduto al 31 dicembre 2018, ove dovessero intervenire previsioni normative di sblocco dei rinnovi.

Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

- 1) Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'indennità di carica spettante al Presidente dell'Automobile Club Prato è ridotta del 10% rispetto agli attuali importi.
- 2) E' soppresso il gettone di presenza per i Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente.
- 3) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli avanzi di amministrazione sono appostati ad una riserva di patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali nonché alla tutela e riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
- 2) La riserva di patrimonio netto di cui al comma 1 non può in nessun caso essere destinata a finanziare spese di funzionamento.

Art. 10

(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

- 1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.